



2018/0082(COD)

18.6.2018

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Paolo De Castro

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	41

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare
(COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0173),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0139/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Bundesrat tedesco, dal senato rumeno e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0000/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C ... del ..., p.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nel 2010, il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare guidato dalla Commissione ha approvato una serie di principi di buone prassi nelle relazioni verticali nella filiera alimentare concordati dalle organizzazioni che rappresentano la maggioranza degli operatori della filiera alimentare. Tali principi sono diventati la base per l'iniziativa della filiera avviata nel 2013.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Nel 2011, l'OCSE ha adottato le linee guida aggiornate per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile delle imprese, che rappresentano la più ampia raccolta esistente di raccomandazioni promosse dai governi e coprono tutti i principali aspetti dell'etica aziendale.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella filiera alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al **dettaglio** dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di transito "dal produttore al consumatore". Gli operatori commercializzano i prodotti alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, **per uso alimentare**, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare.

Emendamento

(3) Nella filiera **agricola e** alimentare operano diversi soggetti, dalla fase di produzione a quella di trasformazione, **importazione, esportazione**, commercializzazione, distribuzione, **vendita al dettaglio** e vendita al **consumatore finale** dei prodotti alimentari. Per questi prodotti, la filiera è di gran lunga il più importante canale di transito "dal produttore al consumatore". Gli operatori commercializzano i prodotti **agricoli e** alimentari, segnatamente i prodotti agricoli primari, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del trattato, e altri prodotti alimentari non inclusi in tale allegato, ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, per uso alimentare.

Or. en

Motivazione

Per la prima parte dell'emendamento: cfr. motivazione dell'emendamento 4 in appresso.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Che il rischio commerciale sia implicito in qualunque attività economica è un dato di fatto, ma la produzione agricola è caratterizzata anche da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici, con prodotti agricoli più o meno soggetti alla deperibilità e alla stagionalità, che all'esposizione ai fattori meteorologici. In un contesto di politica agricola decisamente più orientato al mercato rispetto al passato, proteggersi dalle pratiche commerciali sleali è ora più

Emendamento

(4) Che il rischio commerciale sia implicito in qualunque attività economica è un dato di fatto, ma la produzione agricola è caratterizzata anche da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici, con prodotti agricoli più o meno soggetti alla deperibilità e alla stagionalità, che all'esposizione ai fattori meteorologici. In un contesto di politica agricola decisamente più orientato al mercato rispetto al passato, proteggersi dalle pratiche commerciali sleali è ora più

importante per gli operatori presenti nella filiera alimentare, in particolare per i produttori agricoli e per le loro organizzazioni.

importante per gli operatori presenti nella filiera **agricola e** alimentare, in particolare per i produttori agricoli e per le loro organizzazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tutelare gli agricoltori, ampliando l'ambito di applicazione a tutti i prodotti compresi nell'allegato I del trattato, poiché le pratiche commerciali sleali possono incidere anche sui produttori che vendono prodotti agricoli non trasformati non destinati al consumo umano (ad esempio fiori, mangimi e altri).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera alimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono **dannose soprattutto** per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti **nella filiera. Quasi sempre** i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni.

Emendamento

(5) Il numero e le dimensioni degli operatori variano tra una fase e l'altra della filiera **agricola e** alimentare. Le differenze nel potere contrattuale dipendono dai diversi livelli di concentrazione degli operatori e possono indurre questi ultimi ad esercitare in modo scorretto tale potere attraverso l'uso di pratiche commerciali sleali. Le pratiche commerciali sleali sono **ancora più dannose** per gli operatori di dimensioni medio-piccole presenti **nelle filiere. Spesso** i produttori agricoli, che forniscono prodotti agricoli primari, sono proprio di queste dimensioni.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Nella maggior parte degli Stati

PE623.672v01-00

Emendamento

(6) Nella maggior parte degli Stati

8/44

PR\1155561IT.docx

membri, anche se non in tutti, esistono norme nazionali specifiche che tutelano i fornitori dalle pratiche commerciali sleali attuate nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare. Anche quando è possibile fare affidamento sul diritto contrattuale o su iniziative di autoregolamentazione, il timore di ritorsioni nei confronti di un denunciante limita di fatto l'utilità dei mezzi di ricorso previsti. Di conseguenza, alcuni Stati membri che dispongono di norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali affidano alle autorità amministrative il compito di farle rispettare. Laddove esistono, tuttavia, tali norme sono caratterizzate da notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro.

membri, anche se non in tutti, esistono norme nazionali specifiche che tutelano i fornitori dalle pratiche commerciali sleali attuate nei rapporti tra imprese lungo la filiera **agricola e** alimentare. Anche quando è possibile fare affidamento sul diritto contrattuale o su iniziative di autoregolamentazione, il timore di ritorsioni nei confronti di un denunciante limita di fatto l'utilità dei mezzi di ricorso previsti. Di conseguenza, alcuni Stati membri che dispongono di norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali affidano alle autorità amministrative il compito di farle rispettare. Laddove esistono, tuttavia, tali norme sono caratterizzate da notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurre la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, **a condizione che tutti questi soggetti rientrino nella definizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa di cui all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹²**. Tali fornitori **di micro, piccole o medie dimensioni** sono particolarmente

Emendamento

(7) È opportuno introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela da alcune pratiche commerciali manifestamente sleali per ridurre la frequenza e contribuire a garantire un tenore di vita equo ai produttori agricoli. Ne dovrebbero derivare benefici per tutti i produttori agricoli o per qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca prodotti **agricoli e** alimentari, incluse le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, Tali fornitori sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera

vulnerabili alle pratiche commerciali sleali e meno in grado di farvi fronte senza subirne un impatto negativo a livello di redditività. Poiché la pressione finanziaria *sulle piccole e medie imprese* causata dalle pratiche commerciali sleali attraversa spesso l'intera filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi *di piccole e medie dimensioni* nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati.

¹² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

filiera per giungere ai produttori agricoli, le norme sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero tutelare anche i fornitori intermedi nelle fasi a valle della produzione primaria. Tutelando i fornitori intermedi si dovrebbero inoltre evitare le conseguenze indesiderate (segnatamente in termini di un aumento eccessivo dei prezzi) di una diversione degli scambi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni, che producono prodotti trasformati, verso fornitori non tutelati.

¹² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a proteggere non solo gli agricoltori, ma anche le loro organizzazioni (spesso più grandi di una PMI) e ad evitare eventuali diversioni degli scambi dalle PMI, precisando al contempo che le pratiche commerciali sleali si prefigurano anche quando un acquirente impone prestazioni accessorie collegate ai prodotti venduti dal fornitore.

Amendment 8

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) poiché il luogo di stabilimento di un acquirente non sempre è lo stesso luogo in cui vengono consegnati e commercializzati i prodotti agricoli e alimentari, le norme pertinenti dovrebbero applicarsi a tutti gli acquirenti, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, quando i prodotti

acquistati sono destinati alla filiera agricola e alimentare dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a includere nel campo di applicazione della direttiva quegli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'UE, acquistano e vendono prodotti sul mercato dell'UE, e ad evitare che un acquirente possa sottrarsi alle disposizioni trasferendo semplicemente il proprio luogo di stabilimento al di fuori dell'UE.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Quando vendono prodotti alimentari ad acquirenti stabiliti nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione.

Emendamento

(8) Quando vendono prodotti **agricoli e** alimentari ad acquirenti stabiliti nell'Unione, i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero poter contare sul livello minimo di tutela dell'Unione, onde evitare effetti indesiderati di distorsione derivanti dalla tutela dei fornitori nell'Unione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le norme pertinenti dovrebbero applicarsi al comportamento commerciale degli operatori della filiera alimentare di dimensioni più grandi, vale a dire non medio-piccoli, poiché sono loro a possedere normalmente un maggior potere contrattuale relativo negli scambi commerciali con i fornitori di piccole e

Emendamento

(9) Le norme pertinenti dovrebbero applicarsi al comportamento commerciale degli operatori della filiera **agricola e** alimentare di dimensioni più grandi, vale a dire non medio-piccoli, poiché sono loro a possedere normalmente un maggior potere contrattuale relativo negli scambi commerciali con i fornitori di piccole e

medie dimensioni.

medie dimensioni.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere i fornitori e gli acquirenti *medio-piccoli* dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera alimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(10) Poiché la maggior parte degli Stati membri dispone già di norme nazionali in materia di pratiche commerciali sleali, ancorché discordanti, è opportuno usare lo strumento della direttiva per introdurre un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione. In tal modo gli Stati membri dovrebbero poter integrare le norme pertinenti nel loro ordinamento giuridico nazionale così da creare un regime coerente. Si dovrebbe lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare e applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose per proteggere i fornitori e gli acquirenti dalle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese lungo la filiera *agricola e* alimentare, pur rispettando i limiti imposti dal diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento 7.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Poiché le pratiche commerciali

PE623.672v01-00

Emendamento

(11) Poiché le pratiche commerciali

12/44

PR\1155561IT.docx

sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano.

sleali possono verificarsi in qualsiasi fase della vendita di un prodotto **agricolo o** alimentare, vale a dire prima, durante o dopo un'operazione di vendita, **o in collegamento con la prestazione di servizi da parte dell'acquirente al fornitore**, gli Stati membri dovrebbero far sì che le disposizioni della presente direttiva si applichino a questo tipo di pratiche indipendentemente dal momento in cui si verificano.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Nel decidere se una singola pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno operare una distinzione tra le pratiche che sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura fra le parti e quelle messe in atto dopo l'inizio dell'operazione, senza essere state preventivamente concordate in termini chiari ed univoci, in modo tale da vietare unicamente le modifiche unilaterali e **retroattive** apportate alle condizioni pertinenti dell'accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali sono però considerate sleali per loro stessa natura e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti di non considerarle tali.

Emendamento

(12) Nel decidere se una singola pratica commerciale è da considerarsi sleale è importante ridurre il rischio che il ricorso ad accordi equi tra le parti, volti a creare efficienza, venga limitato. È quindi opportuno operare una distinzione tra le pratiche che **non derivano da una relazione di potere squilibrata e** sono previste in termini chiari ed univoci negli accordi di fornitura fra le parti e quelle messe in atto dopo l'inizio dell'operazione, senza essere state preventivamente concordate in termini chiari ed univoci, in modo tale da vietare unicamente le modifiche unilaterali apportate alle condizioni pertinenti dell'accordo di fornitura. Alcune pratiche commerciali sono però considerate sleali per loro stessa natura e non dovrebbero essere soggette alla libertà contrattuale delle parti di non considerarle tali.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il ricorso a contratti scritti nella filiera agricola e alimentare può contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori e ad evitare determinate pratiche commerciali sleali, nonché a sensibilizzare maggiormente circa la necessità di tenere miglior conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda. Al fine di incentivare l'utilizzo di tali contratti, i fornitori o le loro associazioni dovrebbero avere il diritto di richiedere un contratto scritto.

Or. en

Motivazione

In linea con il regolamento relativo all'OCM unica, dovrebbe essere prevista la possibilità per tutti i fornitori (non solo gli agricoltori) di chiedere contratti scritti, consentendo anche agli Stati membri di incoraggiare una maggiore contrattualizzazione tra i diversi attori della filiera agricola e alimentare.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di garantire un'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità di contrasto incaricata di farli rispettare. L'autorità dovrebbe essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare. Quando un denunciante chiede che la sua

(13) Al fine di garantire un'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità di contrasto incaricata di farli rispettare. L'autorità dovrebbe essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera **agricola e** alimentare. Quando un denunciante chiede

identità rimanga riservata per paura di ritorsioni, l'autorità di contrasto dello Stato membro dovrebbe rispettare tale richiesta.

che la sua identità rimanga riservata per paura di ritorsioni, l'autorità di contrasto dello Stato membro dovrebbe rispettare tale richiesta.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto.

Emendamento

(14) Le denunce da parte di organizzazioni di produttori o **di fornitori o** associazioni di organizzazioni di produttori possono servire a tutelare l'identità dei singoli membri dell'organizzazione che sono fornitori di piccole e medie dimensioni e che si ritengono esposti al rischio di pratiche commerciali sleali. Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di ricevere e dar seguito alle denunce presentate da tali entità, salvaguardando nel contempo i diritti procedurali del convenuto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a estendere alle associazioni rappresentative il diritto di presentare una denuncia per conto di uno o più dei loro membri, in quanto la maggior parte dei singoli fornitori non dispone dei mezzi per procedere autonomamente.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri

Emendamento

(15) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero disporre dei poteri

necessari che consentano loro di raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni. Esse dovrebbero *avere il potere di ordinare, se del caso, la cessazione di* una pratica *vietata*. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere sanzioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera.

necessari che consentano loro di raccogliere efficacemente dati concreti mediante una richiesta di informazioni. Esse dovrebbero *garantire l'equo e corretto funzionamento della filiera agricola e alimentare e porre immediatamente termine a* una pratica *proibita, se del caso*. Eventuali elementi deterrenti, quali il potere di infliggere *multe e altre* sanzioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini, possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto. La Commissione e le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, ad esempio scambiandosi *tutte le pertinenti* informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Come mezzo per migliorare il funzionamento della filiera agricola e alimentare, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di promuovere l'uso della mediazione o di un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, mentre la Commissione dovrebbe facilitare il dialogo e lo scambio delle migliori pratiche tra tutte le parti interessate a livello di Unione.

Emendamento 19**Proposta di direttiva****Considerando 17***Testo della Commissione*

(17) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere norme **di più ampia portata già in vigore** o di adottare in futuro simili norme, entro i limiti del diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. Le norme si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie.

Emendamento

(17) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere norme **già in vigore più rigorose riguardo alle pratiche commerciali sleali individuate nella presente direttiva o ad altre**, o di adottare in futuro simili norme, entro i limiti del diritto dell'Unione applicabile al funzionamento del mercato interno. Le norme si applicherebbero parallelamente a misure di gestione volontarie.

Or. en

Emendamento 20**Proposta di direttiva****Considerando 19***Testo della Commissione*

(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela, **oltre che dei fornitori di piccole e medie dimensioni, anche** degli acquirenti di prodotti alimentari di piccole e medie

Emendamento

(19) Ai fini di un'efficace attuazione della politica riguardante le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera **agricola e** alimentare, è opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Il riesame dovrebbe inoltre soffermarsi su un'eventuale giustificazione, in futuro, della tutela degli acquirenti di prodotti **agricoli e** alimentari di piccole e medie dimensioni lungo la

dimensioni lungo la filiera alimentare,

filiera alimentare.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto.

Emendamento

1. La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera **agricola e** alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tutelare gli agricoltori, ampliando l'ambito di applicazione a tutti i prodotti compresi nell'allegato I del trattato, poiché le pratiche commerciali sleali possono incidere anche sui produttori che vendono prodotti agricoli non trasformati non destinati al consumo umano (ad esempio fiori, mangimi e altri).

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate **da un fornitore che è una piccola e media impresa nel vendere** prodotti **alimentari** ad un acquirente che non è una piccola e media impresa.

Emendamento

2. La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate **in relazione alla vendita di prodotti agricoli e alimentari, nonché ai servizi relativi a tali** prodotti, **da un fornitore** ad un acquirente che non è una piccola e media impresa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a proteggere non solo gli agricoltori, ma anche le loro organizzazioni (spesso più grandi di una PMI) e ad evitare eventuali diversioni degli scambi dalle PMI, precisando al contempo che le pratiche commerciali sleali si prefigurano anche quando un acquirente impone prestazioni accessorie collegate ai prodotti venduti dal fornitore.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 - lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- a) "pratica commerciale sleale":
qualsiasi pratica che:**
- si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte;**
 - imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; ovvero**
 - imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto;**

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce una definizione generale di pratiche commerciali sleali che si basa su principi ampiamente riconosciuti e accettati nell'UE che gli Stati membri dovrebbero utilizzare per identificare pratiche vietate che vanno oltre quelle stabilite dalla direttiva.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "acquirente": qualsiasi persona

a) "acquirente": qualsiasi persona

PR\1155561IT.docx

19/44

PE623.672v01-00

fisica o giuridica *stabilita nell'Unione* che acquista prodotti alimentari nel quadro di un'operazione commerciale. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;

fisica o giuridica, *indipendentemente dal suo luogo di stabilimento*, che acquista prodotti *agricoli e* alimentari nel quadro di un'operazione commerciale, *per trasformarli, distribuirli o venderli, e/o presta servizi relativi a tali prodotti nell'Unione*. Il termine "acquirente" può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a includere nel campo di applicazione della direttiva quegli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'UE, acquistano e vendono prodotti sul mercato dell'UE, e ad evitare che un acquirente possa sottrarsi alle disposizioni trasferendo semplicemente il proprio luogo di stabilimento al di fuori dell'UE.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che vende prodotti alimentari. Il termine "fornitore" può includere un gruppo di tali produttori agricoli o di tali persone fisiche e giuridiche, comprese le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori;

Emendamento

b) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che vende prodotti *agricoli e* alimentari. Il termine "fornitore" può includere un gruppo di tali produttori agricoli o di tali persone fisiche e giuridiche, comprese le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) "dipendenza economica": una relazione di potere tra un fornitore e un acquirente con intensità diversa di potere contrattuale, in cui il fornitore dipende dall'acquirente in considerazione dell'importanza delle prestazioni all'acquirente in termini di quantità, reputazione dell'acquirente, sua quota di mercato o mancanza di sufficienti possibilità alternative di vendita;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a includere il principio della dipendenza economica intesa come uno squilibrio di potere tra un fornitore e un acquirente.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "prodotti alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato *destinati all'alimentazione* e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione;

d) "prodotti *agricoli e* alimentari": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati a partire da tali prodotti per essere destinati all'alimentazione;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 21.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "prodotti alimentari deperibili": i prodotti alimentari che diventano inadatti *al* consumo *umano* se non immagazzinati, trattati, imballati o altrimenti conservati onde evitare che diventino inadatti a tale tipo di consumo.

Emendamento

e) "prodotti *agricoli e* alimentari deperibili": i prodotti *agricoli e* alimentari che diventano inadatti *ad un uso o ad un* consumo *corretti* se non immagazzinati, trattati, imballati o altrimenti conservati onde evitare che diventino inadatti a tale tipo di consumo.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché *almeno* le seguenti pratiche commerciali siano vietate:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) l'acquirente versa al fornitore *il corrispettivo a lui spettante per prodotti alimentari deperibili* dopo oltre 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura del fornitore, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti alimentari deperibili, se tale data è successiva. Il divieto lascia *impregiudicate*:

Emendamento

a) l'acquirente versa al fornitore dopo oltre:

30 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari

deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, se tale data è successiva; ovvero

60 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari, se tale data è successiva;

Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni di vendita e per i servizi resi quando l'acquirente è un'autorità pubblica, tali pratiche siano parimenti vietate.

I divieti lasciano impregiudicate:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a tener conto dei diversi regimi contabili presenti nell'UE ed introduce un termine di pagamento di 60 giorni per i prodotti non deperibili, come previsto anche nella direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- le norme in materia di termini di pagamento stabilite nello statuto di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori di cui un produttore agricolo è membro, ove tale statuto contenga disposizioni che consentano ai membri di controllare democraticamente la loro organizzazione e le sue decisioni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a riconoscere il carattere particolare dei contributi degli agricoltori alle loro organizzazioni e cooperative di produttori.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *le transazioni di vendita e ai servizi resi, che si basano su accordi, decisioni e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ove tali accordi, decisioni e pratiche concordate riguardino prodotti agricoli e alimentari che rientrano in un regime di qualità istituito conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}, al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1ter}, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1quater};*

^{1bis}Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

^{1ter}Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

^{1quater}Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la

presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a riconoscere la natura particolare degli accordi all'interno delle organizzazioni interprofessionali previsti dal regolamento su un'OCM unica, qualora tali accordi riguardino prodotti di qualità dell'UE.

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) l'acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili con un preavviso ***talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali*** prodotti;

Emendamento

b) l'acquirente annulla ordini di prodotti ***agricoli e*** alimentari deperibili con un preavviso ***inferiore ai 60 giorni dalla data concordata per la consegna dei*** prodotti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a definire meglio il concetto di «breve preavviso» (quando un acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili) con un termine fisso di 60 giorni.

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c**

Testo della Commissione

c) l'acquirente modifica unilateralmente ***e retroattivamente*** le

Emendamento

c) l'acquirente modifica unilateralmente le condizioni dell'accordo

condizioni dell'accordo di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti alimentari;

di fornitura relative alla frequenza, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità o ai prezzi dei prodotti *agricoli e* alimentari, *e/o dei servizi collegati a tali prodotti*;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore.

Emendamento

d) il fornitore paga per gli sprechi di prodotti *agricoli e* alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente senza che vi sia negligenza o colpa del fornitore.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura:

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti pratiche commerciali siano vietate, se non concordate in termini chiari ed univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura *o se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, che ha permesso di imporre tali termini*:

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che le pratiche elencate all'articolo 3, paragrafo 2, dovrebbero essere vietate anche nel caso in cui l'accordo tra le due parti derivi dalla dipendenza economica del fornitore.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti alimentari rimasti invenduti;

Emendamento

a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti **agricoli e** alimentari rimasti invenduti;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'acquirente impone un pagamento al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti alimentari di quest'ultimo;

Emendamento

b) l'acquirente impone un pagamento al fornitore come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti **agricoli e** alimentari di quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) il fornitore paga i costi di promozione dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente. Prima di una promozione e se tale promozione è avviata

Emendamento

c) il fornitore paga i costi di promozione dei prodotti **agricoli e** alimentari venduti dall'acquirente. Prima di una promozione e se tale promozione è

dall'acquirente, quest'ultimo ne specifica il periodo e indica la quantità prevista dei prodotti alimentari da ordinare;

avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifica il periodo e indica la quantità prevista dei prodotti **agricoli e** alimentari da ordinare;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il fornitore paga all'acquirente i costi di commercializzazione dei prodotti alimentari.

Emendamento

d) il fornitore paga all'acquirente i costi di commercializzazione dei prodotti **agricoli e** alimentari.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, quali definite all'articolo 2, lettera -a), oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la possibilità per gli Stati membri di adottare un approccio più ambizioso per quanto riguarda il numero di pratiche commerciali sleali che intendono vietare.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se l'acquirente chiede un pagamento nelle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'acquirente fornisce al fornitore, **qualora questi ne faccia richiesta**, una stima dei pagamenti unitari o complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), anche una stima dei costi e i criteri alla base di tale stima.

Emendamento

3. Se l'acquirente chiede un pagamento nelle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'acquirente fornisce al fornitore una stima dei pagamenti unitari o complessivi a seconda dei casi e, per le situazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), anche una stima dei costi e i criteri alla base di tale stima. ***Tali stime sono fornite per iscritto dall'acquirente e approvate dal fornitore prima della prestazione del servizio in questione.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire ai fornitori certezza e trasparenza maggiori per quanto riguarda i servizi per i quali pagano.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscano disposizioni imperative prioritarie applicabili a tutte le situazioni che rientrano nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscano disposizioni imperative prioritarie applicabili a tutte le situazioni che rientrano nel loro campo di applicazione, qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti. ***Gli Stati membri possono adottare norme che vanno oltre i divieti previsti per ciascuna delle pratiche commerciali sleali di cui ai paragrafi 1 e 2.***

Motivazione

L'emendamento chiarisce la possibilità per gli Stati membri di adottare un approccio più ambizioso per quanto riguarda i divieti elencati all'articolo 3.

Emendamento 44**Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento**Articolo 3 bis**Relazioni contrattuali*

1. Un fornitore può esigere che qualsiasi fornitura dei suoi prodotti agricoli e alimentari a un acquirente sia oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte del primo acquirente.

2. Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto; e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

— è fisso ed è stabilito nel contratto, o

— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;

ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole

di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli articoli 148 e 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. Gli Stati membri possono individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche in materia di contrattualizzazione a lungo termine, al fine di rafforzare la posizione negoziale dei produttori nella filiera agricola e alimentare.

Or. en

Motivazione

L'emendamento, in linea con il regolamento unico OCM, dà la possibilità a tutti i fornitori (non solo agli agricoltori) di chiedere contratti scritti, consentendo anche agli Stati membri di incoraggiare una maggiore contrattualizzazione tra i diversi attori della filiera agricola e alimentare.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 4

Testo della Commissione

Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica incaricata di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (di seguito, "autorità di contrasto").

Emendamento

Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica **esistente o nuova** incaricata di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale (di seguito, "autorità di contrasto").

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a lasciare agli Stati membri un sufficiente margine di scelta (nell'ambito

del concetto di sussidiarietà) per quanto riguarda l'istituzione di una nuova autorità o l'estensione dei poteri delle autorità esistenti ai fini della direttiva.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Autorità competente

- 1. L'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di aver posto in essere una pratica commerciale vietata è competente per indagare sulle pratiche commerciali sleali poste in essere dall'acquirente.**
- 2. Se un fornitore consegna i propri prodotti a un destinatario collegato all'acquirente ma stabilito in uno Stato membro che non corrisponde al luogo di stabilimento dell'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata, l'autorità di contrasto di tale Stato membro è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali commesse dall'acquirente. Il destinatario dei prodotti è considerato responsabile in solido per le infrazioni commesse.**
- 3. Se l'acquirente è stabilito al di fuori dell'Unione, l'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore è competente a indagare sulle pratiche commerciali sleali poste in essere nei confronti del fornitore.**

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a definire le competenze delle autorità nazionali di contrasto per evitare che gli operatori che acquistano e vendono prodotti sul mercato dell'UE possano eludere le disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il loro luogo di stabilimento al di fuori dell'UE.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Un fornitore presenta una denuncia*** all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Emendamento

1. ***Le denunce sono presentate*** all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.. ***Se l'acquirente è stabilito al di fuori dell'Unione, la denuncia è presentata all'autorità responsabile dell'applicazione della legge dello Stato membro in cui si trova il fornitore.***

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un fornitore può presentare una denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito. L'autorità di contrasto di tale Stato membro trasmette la denuncia all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di aver posto in essere una pratica commerciale vietata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a dare ai denuncianti (in particolare per quanto riguarda i fornitori più piccoli) la possibilità di presentare una denuncia ad autorità straniera attraverso le proprie autorità nazionali.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia.

Emendamento

2. Le organizzazioni di produttori o **di fornitori** o le associazioni di organizzazioni di produttori **o di fornitori** di cui uno o più membri, o uno o più membri dei rispettivi membri, si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata hanno il diritto di presentare una denuncia **e di essere parte del procedimento**.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a estendere alle associazioni rappresentative il diritto di presentare una denuncia per conto di uno o più dei loro membri, in quanto la maggior parte dei singoli fornitori non dispone dei mezzi per procedere autonomamente.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Se l'autorità di contrasto ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo è ora coperto dal nuovo articolo 6 bis (cfr. emendamento 53).

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) adottare una decisione che **constati la violazione dei divieti di cui all'articolo 3 e imponga all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata**. L'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;

Emendamento

c) adottare una decisione che **conceda al fornitore un provvedimento provvisorio contro le pratiche commerciali vietate**. L'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre la possibilità di un provvedimento provvisorio per porre fine ad abusi flagranti che arrecano gravi danni al fornitore, senza dover attendere la conclusione del procedimento.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) imporre una sanzione pecuniaria all'autore della violazione. La sanzione è efficace, proporzionata e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione;

Emendamento

d) imporre una sanzione pecuniaria **o di altro tipo** all'autore della violazione, **in conformità del diritto nazionale**. La sanzione, **sia essa pecuniaria o di altro tipo** è efficace, proporzionata **al danno causato** e dissuasiva e tiene conto della natura, della durata e della gravità della violazione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che le sanzioni siano proporzionate nel contesto dei diversi sistemi sanzionatori nazionali. Esso mira inoltre a estendere i possibili deterrenti, in quanto potrebbero rendersi necessarie sanzioni più severe o più efficaci.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Obblighi dell'autorità di contrasto

- 1. Le autorità di contrasto controllano e garantiscono il corretto ed equo funzionamento della filiera agricola e alimentare nell'Unione.*
- 2. Entro 60 giorni dal ricevimento di una denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante della sua decisione di dare o meno seguito alla denuncia.*
- 3. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto adotta una decisione formale di rigetto della denuncia e ne informa il denunciante. La decisione è soggetta a controllo giurisdizionale.*
- 4. Se ritiene che vi siano motivi sufficienti per dare seguito a una denuncia, l'autorità di contrasto avvia e conduce un'inchiesta che viene conclusa entro sei mesi dal suo avvio. In casi debitamente giustificati, il termine di sei mesi può essere prorogato di un periodo supplementare di sei mesi.*
- 5. Qualora, in esito all'indagine, venga accertata una violazione dei divieti di cui all'articolo 3, l'autorità di contrasto impone all'acquirente di cessare la pratica commerciale vietata. L'autorità può astenersi dall'adottare una siffatta decisione qualora, con essa, si corra il rischio di rivelare l'identità del*

denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, sarebbe lesiva dei suoi interessi, a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire un funzionamento corretto ed equo dell'intera filiera e a rafforzare la certezza del diritto includendo l'obbligo per l'autorità di contrasto di avviare un'indagine entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia e di concluderla entro 6 mesi. In casi debitamente giustificati, i 6 mesi possono essere prorogati di altri 6 mesi (l'intera inchiesta deve quindi essere conclusa entro 14 mesi dalla denuncia);

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 ter

Mediazione o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie

1. Fatti salvi i poteri e gli obblighi dell'autorità di contrasto stabiliti agli articoli 6 e 6 bis, gli Stati membri possono promuovere il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie in caso di controversia tra un fornitore e un acquirente dovuta a una pratica commerciale sleale quale definita all'articolo 2, lettera - a).

2. Il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie non pregiudica il diritto del fornitore di presentare una denuncia, come indicato all'articolo 5.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a dare agli Stati membri la possibilità di promuovere il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, senza interferire con i diritti dei fornitori e con i poteri delle autorità di contrasto.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto **condividano tutte le informazioni pertinenti**, cooperino efficacemente tra loro e si prestino reciprocamente assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che gli Stati membri condividano sempre ed efficacemente tutte le informazioni, comprese quelle riservate, al fine di ottenere un'effettiva cooperazione tra le autorità nazionali di contrasto.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità di contrasto si riuniscono una volta all'anno per discutere dell'applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e delle migliori pratiche attuate nel settore considerato. La Commissione agevola lo svolgimento di tali riunioni.

Emendamento

2. Le autorità di contrasto si riuniscono **almeno** una volta all'anno per discutere dell'applicazione della presente direttiva sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e delle migliori pratiche attuate nel settore considerato. La Commissione agevola lo svolgimento di tali riunioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a promuovere uno scambio continuo di informazioni e di pratiche tra le autorità nazionali di contrasto.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati nelle discussioni sull'applicazione della presente direttiva al fine di agevolare lo scambio delle migliori pratiche.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a facilitare il dialogo tra le parti interessate quale mezzo per migliorare il funzionamento della filiera.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente.

1. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera **agricola e** alimentare. La relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti l'applicazione e il rispetto delle norme ai sensi della presente direttiva **nonché l'efficacia delle misure attuate dall'autorità di contrasto** nello Stato membro interessato nel corso dell'anno precedente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che gli Stati membri effettuino una valutazione annuale dell'efficacia delle misure attuate per vietare le pratiche commerciali sleali.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Non prima di*** tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni.

Emendamento

1. ***Entro*** tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione in cui espone le sue principali conclusioni.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Sulla base dei risultati della sua relazione, la Commissione può presentare opportune proposte legislative.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a creare le condizioni per una revisione della direttiva che tenga conto delle nuove condizioni che caratterizzeranno la filiera agricola e alimentare.

MOTIVAZIONE

Contesto della proposta della Commissione

In un contesto di politica agricola ormai decisamente più orientato al mercato, la buona ed equa gestione della filiera agricola e alimentare ha acquisito un'importanza fondamentale per tutti gli attori coinvolti, in particolare per i produttori agricoli. Questi ultimi sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali, in quanto sono spesso privi di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro partner che acquistano i loro prodotti. Ciò è dovuto principalmente alle limitate alternative di cui dispongono per fare arrivare i loro prodotti ai consumatori finali, nonché alle carenze strutturali del sistema agricolo rispetto ai suoi partner a valle.

Le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, il che può condurre all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi. Ad esempio, riduzioni unilaterali del quantitativo contrattuale di merci deperibili comportano il mancato guadagno di un operatore che non potrà trovare facilmente uno sbocco alternativo per tali merci. I ritardi di pagamento dei prodotti deperibili dopo che sono stati consegnati e venduti dall'acquirente costituiscono un costo finanziario supplementare per il fornitore. Gli eventuali obblighi dei fornitori di riprendere i prodotti non venduti dall'acquirente possono costituire un indebito trasferimento del rischio sui fornitori. L'obbligo di contribuire ad attività promozionali generiche all'interno dei punti di vendita dei distributori senza trarne un beneficio equo può ridurre indebitamente il margine dei fornitori.

Secondo l'opinione prevalente, le pratiche commerciali sleali sono diffuse in tutta la filiera alimentare. È significativo che dal 2009 la Commissione ha pubblicato ben tre comunicazioni incentrate sulla filiera alimentare e riguardanti anche le pratiche commerciali sleali. Nel giugno 2016 il Parlamento ha adottato una risoluzione invitando la Commissione a presentare una proposta relativa a un quadro giuridico dell'Unione in materia di pratiche commerciali sleali. Nel dicembre 2016 il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare una valutazione d'impatto al fine di proporre un quadro legislativo dell'Unione o misure non legislative per affrontare il problema delle pratiche commerciali sleali.

In 20 Stati membri esistono già norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali. Tuttavia la loro eterogeneità è significativa. In alcuni di essi la tutela contro tali pratiche è assente o inefficace. Un altro strumento esistente è l'iniziativa facoltativa della catena di fornitura (*Supply Chain Initiative - SCI*), che è una iniziativa del settore privato che mira a disciplinare le pratiche commerciali sleali e offre un forum per la risoluzione rapida e non contenziosa delle controversie. È improbabile, tuttavia, che la SCI diventi un ampio quadro di governance, in quanto la partecipazione alla SCI è su base volontaria ed essa non copre al momento tutti gli operatori della filiera alimentare. Ad esempio, i rivenditori al minuto sono membri della SCI, mentre le "alleanze di acquisto dei rivenditori" e le organizzazioni che rappresentano i produttori agricoli non vi partecipano. Queste ultime non hanno aderito alla SCI poiché, a loro parere, essa non garantisce una riservatezza sufficiente per le parti denuncianti e non prevede indagini indipendenti o sanzioni.

Per questi motivi, la presente proposta della Commissione sulle pratiche commerciali sleali

risponde a una domanda forte e di lunga data da parte della comunità agricola europea e alla convinzione che gli agricoltori debbano essere meglio protetti contro le pratiche abusive di trasformatori e rivenditori. Si può sostenere che l'assenza, finora, di un quadro comune in materia di pratiche commerciali sleali contrasti con gli altri settori disciplinati dalla PAC che hanno rilevanza diretta per gli operatori, quali le disposizioni sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato e le norme sulla commercializzazione. Per tali settori il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati stabilisce norme comuni applicabili alle condizioni di mercato che gli operatori affrontano nell'UE, al fine di contribuire alla coesione economica e sociale, nonché alle condizioni di parità nel mercato unico.

La presente proposta di direttiva mira a ridurre le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare mediante l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'UE comprendente un breve elenco specifico di pratiche commerciali sleali vietate. La tutela si applica ai fornitori della filiera alimentare, nella misura in cui questi vendano prodotti alimentari ad acquirenti che non sono di piccole o medie dimensioni. Con questo ambito di applicazione si intende contribuire ad assicurare un tenore di vita equo alla comunità agricola, realizzando in tal modo uno degli obiettivi della PAC ai sensi dell'articolo 39 del TFUE.

L'articolo 43 del TFUE, quale principale base giuridica della PAC, costituisce l'unica base giuridica della proposta della Commissione. Le misure previste nella proposta riguardano le pratiche commerciali sleali che si verificano nella filiera agricola e alimentare in relazione al commercio di prodotti che originano presso i produttori agricoli. Occorre osservare che a norma dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del TFUE la PAC riguarda principalmente i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato medesimo. Tuttavia la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato esplicitamente che i prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE (i prodotti enumerati nell'allegato sono considerati "prodotti agricoli" ai sensi del trattato) possono essere coperti da atti adottati a norma dell'articolo 43 del TFUE se ciò contribuisce alla realizzazione di uno o più degli obiettivi della PAC e se i suddetti atti riguardano essenzialmente prodotti agricoli¹.

Inoltre un approccio volto a tutelare i produttori agricoli e le loro associazioni (cooperative e altre organizzazioni di produttori) deve tenere conto anche degli effetti negativi indiretti che questi possono subire a causa delle pratiche commerciali sleali che si verificano a valle nella filiera alimentare, ossia a causa di operatori che, pur non essendo agricoltori, occupano una posizione contrattuale debole a valle della filiera e sono pertanto più vulnerabili a tali pratiche. La tutela dei fornitori a valle contro le pratiche commerciali sleali impedisce che gli agricoltori subiscano conseguenze indesiderate dovute al reindirizzamento di operazioni commerciali verso concorrenti che sono di proprietà di investitori – ad esempio nella fase di trasformazione – e che non godrebbero di alcuna tutela (ad esempio, un rischio giuridico minore per gli acquirenti che devono far fronte ad accuse di pratiche commerciali sleali).

La Commissione evidenzia inoltre che le misure proposte integrano le misure esistenti negli Stati membri e il codice di condotta della SCI.

Posizione del relatore ed emendamenti proposti

Il relatore sostiene la proposta della Commissione quale strumento legislativo atteso da tempo

¹ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-343/07, del 2 luglio 2009, punti 50-51.

per difendere la posizione contrattuale dei produttori agricoli nella filiera agricola e alimentare; si tratta di uno strumento in grado di integrare le misure introdotte mediante il regolamento (UE) 2017/2393, il cosiddetto regolamento omnibus, al fine di rafforzare le prerogative contrattuali degli agricoltori nell'UE. Occorre ricordare che la convinzione della necessità di un tale strumento è stata sostenuta dalle conclusioni della task force sui mercati agricoli presentate nel novembre 2016, ed è stata condivisa dal Parlamento nella sua risoluzione approvata il 7 giugno 2016, nonché dai ministri dell'Agricoltura dell'UE che hanno adottato all'unanimità le conclusioni a tale riguardo nella loro riunione informale del Consiglio del 12 e 13 dicembre 2016 a Bratislava.

Il relatore sottolinea che completare la procedura legislativa concernente la proposta sulle pratiche commerciali sleali prima della fine dell'attuale legislatura parlamentare, rendendo così tale nuova legislazione un "risultato" concreto per gli agricoltori europei, è un obiettivo importante e realistico per il Parlamento. Da parte dell'altro colegislatore, la Presidenza austriaca ha chiaramente manifestato l'intenzione di dare la massima priorità alla proposta relativa alle pratiche commerciali sleali, come indicato in una lettera del 4 giugno 2018 del ministro austriaco per la Sostenibilità e il Turismo, Elisabeth Köstinger, al presidente della commissione AGRI. La lettera indicava la proposta sulle pratiche commerciali sleali come una delle principali priorità della Presidenza austriaca e ricordava che sia il Parlamento che il Consiglio avevano ripetutamente chiesto una legislazione a tutela degli agricoltori, che costituiscono l'anello più debole della catena di approvvigionamento, prima di concludere che "è giunto il momento di armonizzare venti diverse normative nazionali e di fissare norme minime per tutti gli Stati membri" in modo da "risolvere i problemi degli agricoltori trattati in modo sleale da altri partner più potenti della catena di approvvigionamento".

Emendamenti proposti dal relatore

Pur sostenendo ampiamente la proposta, il relatore propone una serie di emendamenti per migliorarne l'efficacia. Ovvero:

- Estensione del campo di applicazione ai fornitori della catena di approvvigionamento alimentare che non sono PMI, al fine di includere le organizzazioni degli agricoltori ed evitare possibili deviazioni commerciali dalle PMI;
- Estensione del campo di applicazione a tutti i prodotti agricoli, ossia non solo ai prodotti alimentari, al fine di includere il settore orticolo, l'industria dei mangimi e altri settori agricoli che non rientrano nella produzione alimentare;
- Estensione della definizione di "acquirente" agli operatori che, pur essendo stabiliti al di fuori dell'UE, acquistano e vendono prodotti sul mercato dell'UE. L'obiettivo è quello evitare che l'acquirente possa sottrarsi alle disposizioni della direttiva semplicemente trasferendo il proprio luogo di stabilimento al di fuori dell'UE;
- Sempre per quanto riguarda la definizione di "acquirente", è opportuno includere nel campo di applicazione la fornitura di servizi connessi, nonché la trasformazione, la distribuzione o la vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari;
- Inclusione di una definizione di "pratica commerciale sleale" (nel senso di un principio generale), in linea con la definizione indicata nelle conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2016, che è rispecchiata nel considerando 1 della proposta di direttiva;

- Inclusione della definizione di "dipendenza economica" intesa come un rapporto di potere tra un fornitore e un acquirente;
- Introduzione di un termine di pagamento per i prodotti non deperibili a 60 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto anche dalla direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento;
- Esenzione dalle disposizioni sulle condizioni di pagamento per tutti i contributi degli agricoltori alle loro organizzazioni e cooperative di produttori, nonché per gli accordi delle organizzazioni interprofessionali qualora tali accordi riguardino prodotti di qualità;
- Definizione del concetto di "breve preavviso" (quando un acquirente annulla ordini di prodotti alimentari deperibili) con un termine fisso (60 giorni);
- Miglioramento della frase introduttiva dell'articolo 3, paragrafo 2, (le cosiddette "pratiche commerciali sleali grigie") mediante l'inclusione del concetto di "dipendenza economica";
- Introduzione della possibilità per gli Stati membri di vietare qualsiasi altra pratica commerciale sleale (ossia che vada al di là dei divieti di cui all'articolo 3), sulla base della definizione di "pratica commerciale sleale" aggiunta all'articolo 2;
- Inclusione di contratti scritti obbligatori su richiesta di un fornitore, come stabilito - attraverso il "regolamento Omnibus" - all'articolo 168 del regolamento unico OCM, e della possibilità per gli Stati membri di incoraggiare una maggiore contrattualizzazione tra i diversi attori della catena di approvvigionamento;
- Inclusione della possibilità per i denunciatori di presentare denuncia alle autorità straniere attraverso le proprie autorità nazionali;
- Estensione alle associazioni rappresentative del diritto di presentare un reclamo per conto di uno o più dei loro membri;
- Inclusione dell'obbligo per l'autorità di contrasto di avviare un'indagine entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia e di concluderla entro 6 mesi. In casi debitamente giustificati, i 6 mesi possono essere prorogati di altri 6 mesi (l'intera inchiesta deve quindi essere conclusa entro 14 mesi dalla denuncia);
- Inclusione dell'obbligo per l'autorità di contrasto, in caso di accertata violazione, di imporre all'acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata;
- Introduzione della possibilità per gli Stati membri di promuovere il ricorso alla mediazione o a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie;
- Introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di includere nella loro relazione annuale alla Commissione una valutazione dell'efficacia delle misure attuate al fine di vietare le pratiche commerciali sleali.